



COMUNE DI PREMOSELLO-CHIOVENDA

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

Tel. 0324/88104/88311 fax 0324/88411

e-mail ragioneria@comune.premosello.vb.it

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2010

AVVISO PER I CONTRIBUENTI

Si informano i contribuenti che la riscossione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), viene effettuata da Equitalia-Sestri SpA – Gruppo Banca Popolare di Novara. Pertanto il versamento potrà essere effettuato, utilizzando gli appositi bollettini (ccp. n. . 88763941 intestato a. EQUITALIA SESTRI SPA PREMOSELLO-CHIOVENDA-VCO-ICI) presso :
- gli Sportelli di Equitalia-Sestri SpA (senza alcuna spesa di versamento) a Domodossola, via De Gasperi n. 6, e a Verbania , C.so Cobianchi n. 4.

oppure: utilizzando i medesimi bollettini, anche presso qualsiasi Ufficio Postale o Sportello Bancario.

L'Equitalia-Sestri SpA provvederà a far recapitare a ciascun contribuente che abbia già versato l'ICI negli anni decorsi, apposito bollettino prestampato e personalizzato per effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2009.

Inoltre i bollettini potranno anche essere ritirati a partire dal mese di giugno, negli orari d'ufficio, presso i seguenti sportelli:

- Comune di Premosello-Chiovenda - Ufficio Contabilità/Tributi
- Tesoriere Comunale- Banca Popolare di Novara
- Ufficio Postale di Premosello-Chiovenda

Si ricorda ai Signori contribuenti che, per l'anno 2010, i termini per effettuare i versamenti sono i seguenti:

- entro il **16 giugno, pari al 50%** dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;

- dal **1° dicembre al 16 dicembre** a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

E' possibile anche effettuare il versamento dell'imposta in un'unica soluzione **entro il 16 giugno**, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.

E' consentito effettuare un unico versamento anche per conto dei contitolari, purchè di importo corrispondente alla totalità dell'imposta dovuta per gli immobili condivisi, senza perdere tuttavia il diritto alle agevolazioni o detrazioni spettanti e purchè siano precisati i nominativi dei contitolari.

Si ricorda, inoltre, che le aliquote previste per il corrente anno sono le seguenti:

Aliquota ordinaria:

- **6,75 per mille** per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale (C/2 - depositi, cantine e similari -, C/6 - stalle, scuderie, rimesse e autorimesse -, C/7 - tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili) - non pertinenti all'abitazione principale o possedute in aggiunta all'abitazione principale (seconde case);

- **7 per mille** per le unità immobiliari rientranti nella categoria catastale C1 e D1 (capannoni artigianali, industriali e commerciali), cat. D2 (alberghi e pensioni) e cat. A10 (uffici);

- **7 per mille** per tutte le aree edificabili con l'applicazione a mq. dei seguenti valori:

- | | |
|--|-------------|
| • aree di completamento residenziale | €/mq. 55,00 |
| • aree di nuovo insediamento residenziale (SUE) | €/mq. 50,00 |
| • aree con impianti produttivi esistenti che si confermano | €/mq. 45,00 |
| • aree di riordino da attrezzare e di nuovo impianto (PEC) | €/mq. 35,00 |
| • aree per nuovi insediamenti commerciali e direzionali | €/mq. 50,00 |

Aliquota agevolata:

1) 6,50 per mille

- per le unità adibite ad abitazione principale rientranti nelle categorie catastali A1 e A8 (non esenti);

- tutte le altre unità immobiliari adibite ad abitazione principale (e relativa pertinenza), appartenenti alle categorie catastali diverse da quelle del punto precedente sono esenti ai sensi del DL. n. 93/2008

Detrazione abitazione principale: **€ 103,29**

Sono equiparate alla prima casa:

a) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

b) le pertinenze, **ubicate nel raggio di 50 metri** dall'abitazione principale e destinate in modo durevole a servizio della stessa, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. L'aliquota ridotta per abitazione principale e la relativa detrazione si applicano limitatamente ad **una sola pertinenza**.

La prevista detrazione per abitazione principale si applica fino alla concorrenza del suo ammontare del complesso dell'ICI dovuta per una unità immobiliare e per una sola pertinenza.

Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e similari), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale.

c) Le unità immobiliari concesse in uso gratuito: a parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti); al coniuge, ancorché separato o divorziato; l'equiparazione all'abitazione principale riguarda solo l'applicazione dell'aliquota ridotta ma non la detrazione.

Non si dà luogo al pagamento se l'importo complessivo dovuto non supera l'importo di **€. 10,00**

Agli effetti dell'applicazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 2009 per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 (fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita) con Decreto del Ministero delle Finanze in data 09.03.2010 sono stati stabiliti i seguenti coefficienti:

per l'anno 2010 = 1,02

per l'anno 2009 = 1,03; per l'anno 2008 = 1,07;

per l'anno 2007 = 1,11; per l'anno 2006 = 1,14;

per l'anno 2005 = 1,17; per l'anno 2004 = 1,24;

per l'anno 2003 = 1,28; per l'anno 2002 = 1,33;

per l'anno 2001 = 1,36; per l'anno 2000 = 1,40;

per l'anno 1999 = 1,42; per l'anno 1998 = 1,45;

per l'anno 1997 = 1,48; per l'anno 1996 = 1,53;

per l'anno 1995 = 1,57; per l'anno 1994 = 1,62;

per l'anno 1993 = 1,66; per l'anno 1992 = 1,67;

per l'anno 1991 = 1,71; per l'anno 1990 = 1,79;

per l'anno 1989 = 1,87; per l'anno 1988 = 1,95;

per l'anno 1987 = 2,11; per l'anno 1986 = 2,27;

per l'anno 1985 = 2,44; per l'anno 1984 = 2,60

per l'anno 1983 = 2,76

per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,92.

Per gli immobili acquistati nel corso dell'anno 2009 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 2009 si sono verificate modificazioni ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento deve essere presentata, su stampati conformi al modello approvato dal Dipartimento delle Entrate, denuncia di variazione al Comune di Premosello-Chiovenda entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

Premosello-Chiovenda, li 19.04.2010

F.to IL SINDACO